

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1526}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, BAMBI, TESINI ARISTIDE, ZAMBON,
CAVIGLIASSO PAOLA, CAPPELLI, STELLA, GARZIA,
CARLOTTO, PELLIZZARI, ORSINI GIANFRANCO,
CAMPAGNOLI**

Presentata il 9 giugno 1977

Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, riguardante l'esclusione dell'imposta di consumo sul gas metano impiegato per la trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la discussione per la conversione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, recante provvedimenti per il « Contenzamento del costo del lavoro e dell'inflazione » furono presentati, tra gli altri, emendamenti al disposto dell'articolo 10 del decreto stesso. Il Governo, per evitare la decadenza del decreto-legge n. 15, essendo imminente la scadenza del sessantesimo giorno dalla sua emanazione, chiese ed ottenne alla Camera che venissero ritirate le proposte di emendamento. Per contro, però, sempre a proposito del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, il Governo ha accolto la raccomandazione formulata nell'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Bambi, Salvatore, Bardelli, Compagna, Cappelli, Orlando, con il quale si impegnava il Governo stesso ad emanare una nuova norma - a modifica - affinché il beneficio tributario

previsto per l'uso del gas metano, puro o miscelato, prodotto a temperatura di 15 gradi centigradi ed a pressione normale, per usi industriali ed artigianali venisse esteso anche ad altre attività e, tra queste, a quella agricola.

Non c'è dubbio che la dizione « impieghi diversi da quelli industriali » usata nella disposizione di legge, considerando il contesto in cui è inserita e le finalità della legge medesima, sia da intendersi nella più restrittiva definizione di « impieghi diversi » da quelli di trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione » da cui consegue che è assoggettato all'imposta di consumo esclusivamente il gas metano puro o miscelato usato come combustibile per impieghi civili. Una interpretazione letterale restrittiva del termine « industriale » intesa come attività classificata nel cosiddetto settore secondario e non nel senso economico

di trasformazione fisica o biologica di beni a scopo di produzione, porterebbe alla conclusione, certamente non voluta o prevista dal legislatore, che l'uso del gas metano come combustibile per impieghi in alcune attività produttive sarebbe esente da detta imposta in alcune attività di trasformazione produttiva (quelle strettamente classificate industriali), mentre sarebbe gravato dall'imposta per impieghi in altre attività, sempre di trasformazione produttiva, quali ad esempio gli allevamenti avicoli, le coltivazioni anche in serra di fiori, ortaggi, fragole ed altri prodotti, che indubbiamente sono escluse dalla qualificazione di industriale, appartenendo alle attività agricole.

Tale discriminazione, oltre a non trovare giustificazione nel quadro di provvedi-

menti tendenti ad aumentare le entrate dello Stato, a contenere i consumi finali e ad agevolare le attività produttive di beni materiali, sarebbe tanto più grave in quanto si verificherebbe ai danni della produzione di beni alternativi alla importazione e di beni di esportazione che qualificano peculiarmente il nostro paese, non contribuendo certo a favorire il riequilibrio della bilancia dei pagamenti.

Alla luce delle esposte considerazioni e tenuto conto della adesione già espressa dal Governo, si rende opportuna ed urgente l'approvazione di una norma di interpretazione autentica del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, nei termini della unita proposta che si sottomette all'approvazione urgente del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La norma contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con la legge 7 aprile 1977, n. 102, che stabilisce che il metano puro o miscelato, è soggetto ad imposta di consumo nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto a temperatura di 15 gradi centigradi ed a pressione normale, usato come combustibile per impieghi diversi da quelli industriali o artigianali deve intendersi nel senso che la predetta disposizione impositiva è limitata all'uso del combustibile per impieghi civili per cui la esclusione dal tributo comprende tutti gli impieghi diretti alla trasformazione fisica o biologica di beni a scopo di produzione indipendentemente dal carattere della impresa.